

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PRATO

REGOLAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE DI AGLIANA “GRUPPO AGLIANA TREKKING”

**** *** ****

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura)

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 (Finalità)

TITOLO II

SOCI

Art. 4 (Soci)

Art. 5 (Quota associativa)

TITOLO III

Art. 6 (Organi Sottosezione)

TITOLO IV

Art. 7 (Assemblea dei Soci)

Art. 8 (Convocazione)

Art. 9 (Partecipazione)

Art. 10 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

Art. 11 (Deliberazioni)

TITOLO V

SEZIONE

Art. 12 (Poteri del Reggente)

TITOLO VI

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 13 (Compiti del Tesoriere)

Art. 14 (Compiti del Segretario)

Art. 15 (Tesoriere e Segretario stessa persona)

TITOLO VII

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Art. 16 (Compiti della Commissione Escursionismo)

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL REGGENTE

Art. 17 (Elezione del Reggente)

TITOLO VIII

PATRIMONIO

Art. 18 (Patrimonio)

TITOLO IX

Art. 19 (Controversie)

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 (Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore)

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 E' costituita, con sede in Agliana, la Sottosezione di Agliana "Gruppo Agliana Trekking" con sigla "CAI - Sez. Emilio Bertini Prato - Sottosezione di Agliana "Gruppo Agliana Trekking", struttura interna al Club Alpino Italiano – Sezione Emilio Bertini - Prato – APS – ETS e sigla CAI PRATO APS - ETS, di cui fa parte a tutti gli effetti in conformità all'Art. 29 dello Statuto della Sezione, approvato in data 21/06/2022.

L'associazione ha durata illimitata e comunque entro la durata della Sezione di Prato. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 La Sottosezione, che non ha scopo di lucro, opera in osservanza dello Statuto e del Regolamento generale del CAI e nel rispetto dei limiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento della Sezione CAI Prato APS – ETS.

FINALITA'

Art. 3 La Sottosezione ha le seguenti finalità:

- promuovere la pratica dell'escursionismo ai vari livelli e delle altre discipline a questa connesse. Favorire il miglioramento delle capacità escursionistiche dei soci della Sottosezione e la reciproca integrazione e collaborazione tra praticanti le diverse discipline e i diversi livelli escursionistici;
- organizzare escursioni collettive periodiche, dedicate ai Soci della Sottosezione ed anche a Soci CAI di altre Sezioni, interessati alle attività

- organizzate dal “Gruppo Agliana Trekking”, curandone ideazione, logistica, gestione e comunicazione;
- predisporre la programmazione e la calendarizzazione delle escursioni collettive, curandone la pubblicizzazione ai Soci con i mezzi di comunicazione consentiti (Bollettino della Sezione, sito web, mail list, whatsapp);
 - organizzare proiezioni, conferenze ed incontri nell’ambito del mondo dell’escursionismo;
 - promuovere la diffusione di informazioni e pubblicazioni utili alla pratica dell’escursionismo e delle discipline affini;
 - collaborare con la Sezione di appartenenza, con i vari gruppi della stessa ed altri enti ed associazioni nella organizzazione e conduzione di iniziative attinenti alle attività della Sottosezione.
 - comunica alla Sezione CAI PRATO APS – ETS il programma delle attività della Sottosezione e eventualmente ogni variante di data e/o località, comunica altresì ogni nuova attività o iniziativa non prevista o comunicata preventivamente.

SOCI

Art. 4 I Soci della Sottosezione sono Soci a tutti gli effetti della Sezione CAI PRATO APS - ETS e pertanto godono degli stessi diritti di questi ultimi.

L’ammissione dei Soci alla Sottosezione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione previa presentazione di domanda. Il Socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto il Regolamento generale del CAI così come lo Statuto e il Regolamento della Sezione CAI PRATO APS - ETS e quello della Sottosezione.

Con l’iscrizione al CAI e con il regolare rinnovo dell’iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali.

Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta al Consiglio Direttivo della Sezione CAI PRATO APS - ETS, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato.

Art. 5 La quota annuale dovuta dal Socio alla Sottosezione viene determinata tenuto conto di quanto deliberato in merito dall’Assemblea dei Soci della Sezione CAI PRATO APS - ETS.

Il Socio non in regola con i versamenti delle quote associative non può partecipare alle attività della Sezione né a quelle della Sottosezione.

ORGANI SOTTOSEZIONE

Art. 6 Sono organi della Sottosezione i seguenti:

- l’Assemblea dei Soci;
- il Reggente;
- il Vice Reggente;

- il Segretario;
- il Tesoriere.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sottosezione ed è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti in regola con il versamento della quota associativa. Essa assolve le seguenti funzioni specifiche:

- elegge il Reggente;
- delibera sullo scioglimento della Sottosezione;
- delibera sulle modifiche del presente regolamento.

Art. 8 L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge entro il termine perentorio del 31 dicembre di ciascun anno; l'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Reggente lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno venticinque Soci maggiorenni della Sottosezione.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere comunicato a ciascun Socio avente diritto al voto, per lettera ordinaria o per e-mail, l'avviso deve essere inoltre affisso con il medesimo anticipo nell'albo della Sottosezione e se disponibili attraverso gli altri sistemi informatici. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 9 Hanno diritto di intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore degli anni diciotto in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza e per delega.

Art. 10 Ad ogni seduta l'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessari per le operazioni di voto, tre Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare il diritto di partecipazione di ciascun Socio.

Art. 11 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali sono a titolo gratuito. Per l'elezione del Reggente il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta, escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al

CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

La deliberazione di scioglimento della Sottosezione deve essere approvata con la maggioranza qualificata.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione nelle bacheche della Sottosezione per almeno quindici giorni e mediante pubblicazione sul sito web della stessa.

I verbali delle Assemblee sono consultabili da qualsiasi Socio ne faccia richiesta al segretario della Sottosezione.

REGGENTE

Art. 12 Il Reggente della Sottosezione dura in carica tre anni e può essere rieletto, ha poteri di rappresentanza che può delegare ad altro Socio con il consenso del Consiglio Direttivo della Sezione CAI PRATO APS - ETS; ha la firma sociale nei casi previsti; ha rapporti con la Sezione CAI PRATO APS – ETS ma non può intrattenere rapporti diretti con la Sede Centrale del CAI, né con Enti pubblici sovracomunali. La Sottosezione non può impegnare la Sezione senza il consenso espresso scritto del Consiglio Direttivo di quest'ultima. Il Reggente assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- nomina il Vice Reggente, il Tesoriere, il Segretario, la Commissione Escursionistica e quella Elettorale – composta da tre membri – nell'anno di scadenza del suo mandato, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della Sezione CAI PRATO APS - ETS a cui sottopone i nominativi individuati fra i Soci della Sottosezione;
- convoca le riunioni dell'Assemblea dei Soci della Sottosezione;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta in via di urgenza le decisioni che fossero necessarie e le sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione CAI PRATO APS – ETS alla prima seduta utile.

Il Reggente della Sottosezione al momento della elezione deve avere anzianità di iscrizione alla Sottosezione non inferiore a due anni sociali completi.

In caso di assenza o di impedimento del Reggente, le funzioni indicate sono assolte dal Vice Reggente.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 13 Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione della contabilità della Sottosezione, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento con autorizzazione del Reggente con delega della Sezione CAI PRATO APS – ETS.

Art. 14 Il Segretario coadiuva il Reggente nella gestione della Sottosezione e sovrintende ai servizi amministrativi della Sottosezione.

Art. 15 Le funzioni di Tesoriere e di Segretario possono essere espletate dalla stessa persona.

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Art. 16 La Commissione Escursionismo, nominata dal Reggente, cura la programmazione, la calendarizzazione e la pubblicizzazione ai soci delle escursioni collettive come previsto dall'art. 3 del presente regolamento. Il Reggente può essere un membro della Commissione Escursionismo.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL REGGENTE

Art. 17 Il Reggente è eletto dall'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria, convocata di norma e per tale scopo entro del terzo anno di mandato del Reggente uscente. Il Reggente deve informare i Soci, almeno 90 giorni prima dell'Assemblea, invitando coloro che avendone diritto desiderassero candidarsi alla carica sua successione. I Soci devono presentare le candidature almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea. Il Reggente nomina una Commissione Elettorale composta da almeno tre persone allo scopo di verificare che le candidature alla carica di Reggente soddisfino i seguenti requisiti:

- che ogni Socio sia maggiorenne;
- che sia in regola con le quote sociali;
- che sia iscritto alla Sottosezione da almeno due anni consecutivi.

La Commissione Elettorale, verificata l'eleggibilità dei candidati, prepara le schede di votazione che saranno sottoposte ai Soci maggiorenni presenti in Assemblea straordinaria. Le schede di votazione riporteranno il nominativo dei candidati eleggibili e una serie di righe vuote per consentire all'elettore di indicare fino a 3 preferenze diverse da quelle già riportate nella scheda stessa. Lo spoglio delle schede avviene nel corso dell'Assemblea stessa a cura di una Commissione che viene allo scopo nominata tra i Soci presenti, esclusi i candidati, ed i risultati vengono comunicati immediatamente ai Soci alla fine dello spoglio.

Il nuovo Reggente entra in carica dal primo giorno del mese successivo alla elezione da parte dell'Assemblea.

PATRIMONIO

Art. 18 La Sottosezione non dispone autonomia patrimoniale, ma amministra i beni e i fondi assegnati dalla Sezione CAI PRATO APS - ETS.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

CONTROVERSIE

Art. 19 Le controversie sono regolate secondo le norme della Sezione CAI PRATO APS - ETS di cui la Sottosezione è parte integrante.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Per tutto quanto non previsto nel presente ordinamento si applicano le disposizioni dell'Ordinamento della Sezione CAI PRATO APS - ETS e dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Il presente Regolamento entrerà in vigore ed acquisirà efficacia solo dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione CAI PRATO APS - ETS. Ogni modifica del presente regolamento dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei soci. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione CAI PRATO APS - ETS.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Reggente della Sottosezione